

COMUNE DI SCOPPITO PROVINCIA DI L'AQUILA

URBANISTICA - EDILIZIA E RICOSTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 489 del 13/11/2025

Determina del Responsabile del Servizio N. 2 del 13/11/2025 PROPOSTA N. 605 del 13/11/2025

OGGETTO: Adozione del Provvedimento di Conclusione Positiva della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA: "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE.

VISTI E RICHIAMATI integralmente nel presente atto anche se non formalmente allegati i complessivi atti del procedimento di cui trattasi inerente il procedimento di cui trattasi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, Legge 77/2009 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 ".... I Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, d'intesa con il Presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, (.....) definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio economico e la riqualificazione dell'abitato nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 2009. L'attuazione del piano avviene a valere delle risorse di cui al comma 1;

CHE il decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - ha indicato le "Linee guida per la ricostruzione" dei centri storici colpiti dal sisma indicando modalità e procedure per la redazione e attuazione dei Piani di Ricostruzione;

CHE nell'ambito delle attività ripianificazione del territorio e ricostruzione dei centri storici, ai sensi della Legge 77/2009, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere il Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito;

CHE con Decreto Sindacale n. 78 del 07/11/2012 avente per oggetto: "Adozione Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito", è stato adottato il Piano di Ricostruzione del centro storico del Comune di Scoppito, ai sensi dell'art. 14, comma 5/bis, della Legge 77/2009 e dell'art. 6, comma 6, del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010, previo espletamento degli adempimenti previsti dallo stesso Decreto n. 3/2010;

CHE sono state formulate le proposte di controdeduzione alle osservazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DCR n. 3/2010, con Decreto Sindacale n. 27 del 12/06/2013 e sono state apportate le modifiche e le integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi del 29/07/2013;

TENUTO CONTO CHE con l'entrata in vigore della Legge n. 134 del 7 agosto 2012, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, sono divenute operative le nuove disposizioni per la chiusura della gestione emergenziale e per la ricostruzione dei territori interessati, contenute nel Capo X-bis del Titolo III:

CHE in particolare l'art. 67-quinquies della richiamata Legge n. 134/2012 dispone che i Piani di Ricostruzione, predisposti dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni con la legge n. 77 del 24 giugno 2009, "definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei conti riguardanti l'intero perimetro del Centro Storico" ed "hanno natura strategica e, ove asseverati dalla provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica";

CHE lo stesso precisa che "Le varianti urbanistica per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la Provincia competente";

PRESO ATTO CHE il Comune, in conformità al disposto di cui all'art. 8 bis, comma 3, della LR 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i., con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 09/08/2013 avente ad oggetto "Art. 14bis L. 77/2009 e art 67quinques nL134/2012 – Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito – Richiesta di accordo di programma ex artt. 8bis e ter LR 18/1983 – Approvazione schema di accordo di programma", ha promosso il richiamato accordo di programma approvando contestualmente uno schema di accordo e dando mandato al Sindaco di procedere a tutti gli atti necessari per il perfezionamento dello stesso:

CHE il Comune con nota prot. 6601 del 23/12/2014 ha convocato per il giorno 30/12/2014 una specifica Conferenza dei servizi con la Provincia dell'Aquila, nel corso della quale è stata verificata la sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000:

CHE in data 30 dicembre 2014, al fine dell'approvazione del Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito, è stato sottoscritto tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale Dott. Antonio Del Corso ed il Sindaco dott. Marco Giusti, l'Accordo di Programma avente ad oggetto. "Piano di Ricostruzione del Centro Storico di Scoppito", previa asseverazione del Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di L'Aquila attestante la valenza urbanistica del piano ai sensi del richiamato art. 67 quinquies della Legge 134/2012;

CHE con deliberazione n. 1 del 16/01/2015 avente ad oggetto "Piano di Ricostruzione dei Centri Storici di Scoppito. Ratifica Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.L.gs. 267/2000 e degli artt. 8bis e ter LR 218/83. Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi. Presa d'Atto del Nulla Osta dell'USRC", il Consiglio Comunale ha provveduto alla ratifica dell'accordo;

CHE il Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila n. 13 del 16/03/2015 è stato pubblicato sul BURA Ordinario n. 13 del 15/04/2015;

CHE il Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito ha una valenza urbanistica;

DATO ATTO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 29/09/2017 avente per oggetto "Redazione della variante al vigente Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito – Determinazioni" la Giunta Comunale ha formalizzato apposito atto di indirizzo programmatico in merito all'analisi delle esigenze prioritarie da affrontare e risolvere nell'interesse dei cittadini e dei loro bisogni aggravati dalla dura esperienza del terremoto ai fini della redazione della variante di cui trattasi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2019 avente per oggetto "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (Redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.) – Adozione";

RILEVATO che in conformità alla vigente legislazione in materia l'Avviso di Deposito della citata deliberazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 Ordinario del 27/05/2020, sulla stampa locale (giornale il "Il Centro" in data 22/05/2020), a mezzo di manifesti murari affissi nel territorio comunale e sull'Albo Pretorio digitale nonché sulla pagina del sito informatico comunale in data 19/05/2020e che nel periodo precisato negli avvisi chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare osservazioni scritte all'Ufficio Protocollo del Comune;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18, nel testo vigente, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva è stata depositata con i relativi allegati nella Segreteria di questo Comune per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi decorrenti dal 27/05/2020 primo giorno di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Avviso di Deposito a libera visione del pubblico, affinché chiunque ne abbia avuto interesse possa prenderne visione;

CHE nei successivi 30 (trenta) giorni e cioè fino al 26/07/2020 sono state presentate n. 7 (sette) osservazioni /proposte dai privati ed 1 (una) dal Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, tutte in atti numerate, datata con protocollo ordinario;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2023 avente per oggetto "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (Redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.) – Esame Osservazioni"

DATO ATTO che con nota prot. n. 3458 del 15/05/2024 il Comune di Scoppito in qualità di Autorità Proponente ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

(V.A.S.) relativa alla Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.), ai sensi dell'art 12, secondo comma, del D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ii.;

CHE con nota prot. 02122114/24 del 23/05/2024 la Giunta Regionale – Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali ha invitato, per le motivazioni in essa evidenziate, il comune di Scoppito a riavviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

TENUTO CONTO che in relazione all'intervento di cui trattasi, al fine di consentire la presentazione di osservazioni, pareri e contributi, in data 04/07/2024 è stato pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Scoppito il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica, redatto ai sensi dell'art.12 del D.L.gs. 03.04.2006 n.152 e ss. mm. ii.;

CHE con nota dell'Autorità Procedente del 04/07/2024 (prot. n. 0004651) avente ad oggetto "Riavvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.), ai sensi dell'art 12, secondo comma, del D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ii. - Invio documentazione", trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, sono stati invitati i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati sopra elencati ad esprimere il proprio parere in merito al Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla Variante al vigente Piano di Ricostruzione ed è stata altresì fornita comunicazione di avvenuto deposito della documentazione tecnica di riferimento sul sito istituzionale dell'Ente;

CHE entro i termini fissati dal 2° comma dell'art. 12 D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ii. è pervenuta solo la nota protocollo n. 0028978 del 24/07/2024, acquisita in atti dell'Ente al protocollo n. 4950 del 24/07/2024, predisposta da Arta Abruzzo, in atti;

CHE in merito alle altre ACA coinvolte non sono pervenuti pareri o contributi, né osservazioni da altri portatori di interesse all'esito della pubblicazione della nota di Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al. prot. n. 0004651 del 04/07/2024 all'Albo Pretorio e sul sito Internet Istituzionale del Comune di Scoppito;

VISTO il Provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile, in qualità di Autorità Competente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), successivamente modificato dal D.L.gs. 16 gennaio 2008 n. 4, n. 193/285 del 13/09/2024 con il quale si determinava di non assoggettare a Valutazione Ambientale strategica la VARIANTE al vigente Piano di Ricostruzione;

CONSIDERATO CHE la presente variante Urbanistica al Piano di Ricostruzione, dovrà essere approvata mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e agli artt. 8 bis e ter L.R. 18/1983, tra il Comune proponente e la Provincia competente;

CHE per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATI e tenuto conto di quanto previsto:

- al comma 7 dell'art. 100 (Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e regime transitorio) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58;
- ai comma 1 e 4 dell'art. 101 (Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti strumenti sovraordinati) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 che in sintesi prescrivono che "Le variante ai piani vigenti promossi dai Comuni ai sensi della previgente normativa regionale, si concludono nel rispetto della medesima previgente normativa regionale";
- all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26;
- nella L.R. 12/04/1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (ultima modifica con D.L.gs. n. 127/2016;
- nell'art. 14, comma 5 bi della Legge n. 77/2009 e Art. 67 quinquies Legge n. 134/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- nel Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo "Linee guida per la Ricostruzione" dei centri storici colpiti dal sisma per quanto ancora applicabile;

nel T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

RILEVATO CHE per le ragioni esposte, con nota inviata a mezzo PEC, prot. n. 6895 del 29/10/2024, è stata indetta la Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi "IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA" (ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016), per l'acquisizione degli atti di assenso necessari all'approvazione della "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (redatto ai sensi della Legge n. 77/2009 e del Decreto Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3 del 09/03/2010)" del Comune di Scoppito, da effettuarsi mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e dell'art. 8 bis, comma 5, della L.R. n. 18/1983.

CHE sono state interessate, ognuno per quanto di propria competenza, le seguenti autorità ed amministrazioni:

- MINISTERO DELLA CULTUTRA (MIC) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo;
- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Territorio Ambiente;
- ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) 1 Avezzano Sulmona L'Aquila;
- PROVINCIA DELL'AQUILA Dipartimento III, Sviluppo e Controllo del Territorio, Provveditorato alla Ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali;

CHE nella sopra citata nota di Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria veniva altresì comunicato:

"....omissis....

Ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 comunica:

- l'oggetto della determinazione da assumere è il parere/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per gli interessi pubblici curati da altre autorità sulla "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (redatto ai sensi della Legge n. 77/2009 e del Decreto Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3 del 09/03/2010)" del Comune di Scoppito come previsto dalla vigente legislazione in materia sopra richiamata;
- la documentazione oggetto della conferenza (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito come di seguito riportato:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2019 avente per oggetto "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (Redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.) Adozione"; al seguente indirizzo: https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2 aree-tematiche 0 94.html
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2023 avente per oggetto "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (Redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.) Esame Osservazioni"; al seguente indirizzo: https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_100.html
- Provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile, in qualità di Autorità Competente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), successivamente modificato dal D.L.gs. 16 gennaio 2008 n. 4, n. 193/285 del 13/09/2024 con il quale si determinava di non assoggettare a Valutazione Ambientale strategica la VARIANTE al vigente Piano di Ricostruzione;
- al seguente indirizzo: https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2 aree-tematiche 0 101.html
- entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notifica, via pec, della presente indizione, le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Alla luce di tale verifica, codeste Amministrazioni dovranno far pervenire esclusivamente allo scrivente ufficio, via pec all'indirizzo comunediscoppito@pecpa.it le proprie richieste di perfezionamento, integrazioni nel merito o chiarimenti di cui al presente punto;
- il termine perentorio di 60 giorni (art. 14 bis, comma 2 lettera c), della Legge n. 241/90), entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento nel giorno 28/12/2024 (60 giorni) (art. 14-bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/90);

Entro tale termine perentorio le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in ter mini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del

dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 lettera d), della Legge n. 241/90, qualora siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza in modalità sincrona ex art. 14 ter della Legge n. 241/1990 il giorno 16/01/2025 ore 11,00 presso la sede comunale. Tale eventualità sarà tempestivamente comunicata alle autorità ed amministrazioni interessate.

.....omissis...."

CHE pertanto il giorno 28 dicembre 2024 sono decorsi i termini assegnati alle varie amministrazioni per la formulazione dei rispettivi pareri;

DATO ATTO che in data 7 novembre 2024, acquisito al prot. n. 7080 del Comune di Scoppito, è pervenuto il Parere della Regione d'Abruzzo ASL1–Avezzano–Sulmona–L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - prot. 0204574/24 del 07/11/2024 – con il quale è stato espresso parere FAVOREVOLE alla variante in oggetto precisando altresì che "Il presente parere è relativo esclusivamente agli aspetti di natura igienico-sanitaria.";

PRECISATO che non avendo reso, i restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: "..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato),, equivale ad "assenso senza condizioni" fermo restando che per evidenti ragioni di opportunità, in considerazione delle oggettivi riflessi diretti e/o indiretti che potrebbero derivare dalle scelte della variante di cui trattasi sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle area soggette al Piano di Ricostruzione, prima di procedere all'emissione del Provvedimento Conclusivo della Conferenza dei Servizi di cui trattasi si procederà ad inoltrare istanza di sollecito alla trasmissione del proprio parere espresso al MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo;

DATO ATTO che in data 7 novembre 2024, acquisito al prot. n. 7080 del Comune di Scoppito, è pervenuto il Parere della Regione d'Abruzzo ASL1–Avezzano–Sulmona–L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - prot. 0204574/24 del 07/11/2024 – con il quale è stato espresso parere FAVOREVOLE alla variante in oggetto precisando altresì che "Il presente parere è relativo esclusivamente agli aspetti di natura igienico-sanitaria.";

PRECISATO che non avendo reso, i restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: "..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato),, equivale ad "assenso senza condizioni" fermo restando che per evidenti ragioni di opportunità, in considerazione delle oggettivi riflessi diretti e/o indiretti che potrebbero derivare dalle scelte della variante di cui trattasi sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle area soggette al Piano di Ricostruzione, prima di procedere all'emissione del Provvedimento Conclusivo della Conferenza dei Servizi di cui trattasi si procederà ad inoltrare istanza di sollecito alla trasmissione del proprio parere espresso al MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo;

ATTESO che per quanto attiene ai pareri di competenza delle Autorità/Enti che non hanno trasmesso riscontro, essendo trascorsi alla data odierna più di 60 giorni dalla data di ricevimento della convocazione della conferenza dei servizi, trova riferimento l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 3, comma 2, della legge 07/08/2015 n° 124, e come indicato nella medesima nota di convocazione della conferenza di servizi;

DATO ATTO che in data 2 gennaio 2025, con riferimento alla Conferenza di Servizi Decisoria di cui trattasi, è stato redatto il "VERBALE CONCLUSIVO" sottoscritto dal Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, con il quale si determinava:

"....omissis....

RITENUTO pertanto ragionevole, sulla base di quanto sopra riportato, concludere il presente verbale rimandando la definitiva decisione nella successiva fase di Adozione del Provvedimento di Conclusione della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, da effettuarsi "IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA" ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016, solo dopo l'acquisizione del parere del MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo, salvo eventuale e diverse determinazioni in merito;

Pertanto per quanto sopra premesso e rilevato si procederà alla definizione del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi di cui trattasi a seguito dell'acquisizione del sopra citato parere del MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo, salvo eventuale e diverse determinazioni in merito;

....omissis...."

DATO ATTO che in conformità a quanto precisato nel Verbale Conclusivo del Conferenza dei Servizi questo Servizio ha richiesto al MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo, il rilascio del prescritto parere in merito al procedimento di cui trattasi con nota prot. n. 31 del 03/01/2025 e successive nota via e-mail del 28/02/2025 e nota prot. n. 5436 del 24/07/2025 oltre naturalmente a diversi contatti telefonici con il funzionario competenze per territorio il quale rassicurava il rilascio del parere di cui trattasi ma che a tutt'oggi il provvedimento non è stato trasmesso;

RICHIAMATO altresì quanto evidenziato nella nota di Indizione della Conferenza ei Servizi di cui trattasi ed in particolare l'ultimo capoverso di pag. 5 che testualmente recita: "Entro tale termine perentorio le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.";

CONSIDERATO quindi che non avendo il MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo unitamente ai restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: "..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato),, equivale ad "assenso senza condizioni";

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra richiamate e fatti salvi i diritti dei terzi;

RISCONTRATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'Ente, né diminuzione di entrate a carico del Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del D.L.gs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito procedendo all'Adozione del Provvedimento di Conclusione Positiva della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi "IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA" (ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016), per l'acquisizione degli atti di assenso necessari all'approvazione della "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (redatto ai sensi della Legge n. 77/2009 e del Decreto Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3 del 09/03/2010)" del Comune di Scoppito, da effettuarsi mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e dell'art. 8 bis, comma 5, della L.R. n. 18/1983;

RICHIAMATI E TENUTO CONTO di quanto previsto:

- al comma 7 dell'art. 100 (Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e regime transitorio) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58;
- ai comma 1 e 4 dell'art. 101 (Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti strumenti sovraordinati) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 che in sintesi prescrivono che "Le variante ai piani vigenti promossi dai Comuni ai sensi della previgente normativa regionale, si concludono nel rispetto della medesima previgente normativa regionale";
- all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26;
- nella L.R. 12/04/1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (ultima modifica con D.L.gs. n. 127/2016:
- nell'art. 14, comma 5 bi della Legge n. 77/2009 e Art. 67 quinquies Legge n. 134/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- nel Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo "Linee guida per la Ricostruzione" dei centri storici colpiti dal sisma per quanto ancora applicabile;
- nel T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

VISTO il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTE altresì le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia non incompatibili con la normativa sopra richiamata;

RILEVATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento anche in qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica edilizia Privata Ricostruzione in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, è il sottoscritto, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della legge 6 novembre 2012, n. 190, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita, nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e in particolare:

- 1'art. 14 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'art.14 ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. il quale recita: "all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la

propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";

- l'art. 14 – quater della L. 241/90 e ss.mm.ii. che prevede che "la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";

VISTO l'Art. 109 del D.L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno attribuiti loro dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati dall'Ente;

DETERMINA

- 1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. di prendere atto del Verbale in data 2 gennaio 2025 della Conferenza di servizi effettuata in forma semplificata e asincrona, completo dei pareri ad esso allegati, che si allega alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto altresì di quanto evidenziato nella nota di Indizione della Conferenza ei Servizi di cui trattasi ed in particolare l'ultimo capoverso di pag. 5 che testualmente recita: "Entro tale termine perentorio le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.";
- 4. di precisare inoltre che non avendo il MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo unitamente ai restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: "..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato),, equivale ad "assenso senza condizioni";
- 5. di concludere PERTANTO POSITIVAMENTE la CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi "IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA" (ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016), per l'acquisizione degli atti di assenso necessari all'approvazione della "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (redatto ai sensi della Legge n. 77/2009 e del Decreto Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3 del 09/03/2010)" del Comune di Scoppito, da effettuarsi mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e dell'art. 8 bis, comma 5, della L.R. n. 18/1983:
- 5. di prendere atto inoltre che la presente Determinazione, unitamente ai pareri in essa richiamati e allegati, come pure agli elaborati di progetto depositati in atti e trasmessi in allegato all'atto di indizione della Conferenza di Servizi, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (redatto ai sensi della Legge n. 77/2009 e del Decreto Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3 del 09/03/2010)" del Comune di Scoppito, da effettuarsi mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e dell'art. 8 bis, comma 5, della L.R. n. 18/1983;
- 6. di dare atto infine che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale che, non sussistono nei con fronti delle figure intervenute nel procedimento e nelle istruttorie, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

- 7. di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, unitamente al Verbale della Conferenza di Servizi, alle Amministrazione ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- 9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 10. di dare altresì atto che gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del comune di Scoppito, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Scoppito;
- 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Scoppito, ai sensi del D.L.gs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 12. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al TAR competente ai sensi del D.L.gs. n. 104/2010 o alternativamente al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Allegati:

a) Verbale Conclusivo, con allegati pareri pervenuti, del 2 gennaio 2025 della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi "IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA" (ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016), per l'acquisizione degli atti di assenso necessari all'approvazione della "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (redatto ai sensi della Legge n. 77/2009 e del Decreto Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3 del 09/03/2010)" del Comune di Scoppito, da effettuarsi mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e dell'art. 8 bis, comma 5, della L.R. n. 18/1983.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 605 del 13/11/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PANCELLA FAUSTO in data 13/11/2025.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 838

Il 13/11/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 489 del 13/11/2025 con oggetto: Adozione del Provvedimento di Conclusione Positiva della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA: "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PANCELLA FAUSTO il 13/11/2025.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SCOPPITO. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993